

REGOLAMENTO PROVINCIALE DI UTILIZZO E DI FRUIZIONE DELLE AREE PROTETTE DI RILIEVO PROVINCIALE DEL PARCO NATURALE DEL MONTE SAN GIORGIO, DEL PARCO NATURALE DEL MONTE TRE DENTI-FREIDOUR, DEL PARCO NATURALE DI CONCA CIALANCIA, DEL PARCO NATURALE DEL COLLE DEL LYS, DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE DELLO STAGNO DI OULX.

INDICE	<i>pagina</i>
Titolo I - Disposizioni generali	2
Art.1 – Finalità	2
Art.2 – Convenzioni ed accordi	2
Art.3 – Usi civici	2
Titolo II – Tutela della fauna, della flora e del territorio	2
Art.4 – Tutela della flora spontanea	2
Art.5 – Raccolta di funghi e di prodotti di sottobosco e piante officinali	3
Art.6 – Tutela e gestione della fauna selvatica non omeoterma	3
Art.7 – Tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma	4
Art.8 – Piste da sci ed innevamento artificiale	4
Titolo III – Norme di utilizzo e fruizione	4
Capo I – Circolazione di pedoni, animali e veicoli	4
Art.9 – Accesso al parco	4
Art.10 – Visite per comitive	5
Art.11– Circolazione di mezzi motorizzati	5
Art.12 – Deroghe ai divieti per i mezzi motorizzati	5
Art.13– Circolazione con velocipedi	5
Art.14– Circolazione a cavallo	6
Art.15 – Detenzione e conduzione di cani e di altri animali domestici	6
Capo II – Soggiorno	6
Art.16 – Aree attrezzate	6
Art.17 - Campeggio	6
Art.18 – Disturbo della quiete e degli habitat naturali	7
Art.19 – Fuochi ed abbruciamenti	7
Art.20 – Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi	8
Art.21 – Abbandono di rifiuti	8
Capo III – Attività professionali e di studio	8
Art.22– Commercio ambulante	8
Art.23 – Attività economiche tradizionali	8
Art.24 – Pascolo di animali ed attraversamento di mandrie	8
Art.25 – Attività pubblicitaria	9
Art.26 – Attività fotografica e cinefotografica	9
Art.27 – Attività di studio, ricerca scientifica e didattica	9
Art.28 – Ricerca e raccolta di rocce e minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico	9
Art.29 – Ricerca e raccolta di materiali archeologici, speleologici e paleontologici	10
Capo IV – Manifestazioni ed attività sportive	10
Art.30 – Manifestazioni	10
Art.31 – Attività sciistica	10
Art.32 – Escursionismo, attività alpinistica e speleologia	11
Art.33 – Sorvolo	11
Capo V – Attività pericolose	11
Art.34 – Giochi di guerra	11
Art.35 – Introduzione di armi e di strumenti di distruzione e cattura	11
Titolo IV – Sanzioni e norme finali	12
Art.36 – Danneggiamenti	12
Art.37 – Vigilanza	12
Art.38 – Sanzioni	12
Art.39 – Procedure amministrative e contenzioso	12

Art.40 – Misure di ripristino	13
Art.41 – Autorizzazione in deroga	13
Art.42 – Disposizioni finali e transitorie	13

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui alla Legge Regionale 8 novembre 2004, n.32, recante “*Istituzione del Parco naturale del Monte San Giorgio, del Parco naturale del Monte Tre Denti-Freidour, del Parco naturale di Conca Cialancia, del Parco naturale del Colle del Lys, della Riserva naturale speciale dello Stagno di Oulx*”, disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di coordinamento e gestione dei Parchi e delle Riserve naturali di cui la Provincia di Torino è titolare ai sensi della predetta legge, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e gestionali in relazione alla conservazione e corretta fruizione dei beni nella salvaguardia della biodiversità e del paesaggio.
2. La Provincia di Torino esercita le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali delle aree protette.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - “*parco*” ogni area protetta indicata al primo comma;
 - “*Amministrazione Provinciale*” la Provincia di Torino che agisce in qualità di proprietaria dei beni oggetto del presente Regolamento ovvero che esercita le funzioni del comma 2 senza preventivo accordo con altri soggetti;
 - “*Provincia*” la Provincia di Torino che esercita le funzioni del comma 2 in modo coordinato con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione di attività e beni. In tali casi la Provincia di Torino agisce attraverso il previo accordo con gli Enti locali territorialmente competenti. Il previo accordo riguarda, di norma, tipologie di atti e non singoli provvedimenti.

Art. 2 - Convenzioni ed accordi

1. Per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la gestione dei beni di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, ovvero di proprietà privata sita nel territorio del parco, la Provincia può stipulare apposite convenzioni con soggetti, pubblici o privati, che abbiano o, di volta in volta, manifestino un interesse rispetto all’area del parco.
2. Le convenzioni indicheranno espressamente le forme, le modalità e le condizioni di utilizzazione e di gestione dei beni.

Art. 3 - Usi civici

1. Le norme del presente Regolamento fanno salvi gli usi civici delle popolazioni locali, riconosciuti in base alla normativa di settore.

TITOLO II

Tutela della flora, della fauna e del territorio

Art. 4 - Tutela della flora spontanea

1. La tutela della flora spontanea e del patrimonio forestale sono disciplinati dalla normativa vigente. Per particolari esigenze di tutela di tali beni, ed in via eccezionale, la Provincia può temporaneamente limitare le attività diversamente consentite.
2. È vietata l’introduzione di specie vegetali alloctone, fatte salve quelle utilizzate per l’arboricoltura da legno, le attività agricole, il vivaismo, i giardini pubblici e privati, gli orti botanici, la gestione delle pertinenze degli edifici. Deve in ogni caso essere impedita la propagazione di tali specie all’esterno delle aree ove sono praticate tali attività.

3. Sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento di qualsiasi specie di flora spontanea ad eccezione delle operazioni agrarie, forestali e pastorali effettuate o fatte effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

Art. 5 - Raccolta di funghi e di prodotti di sottobosco e piante officinali

1. La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi epigei spontanei, anche non commestibili, sono vietate ai sensi della Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24, "Tutela dei funghi epigei spontanei".
2. È rilasciata, ai sensi dell'articolo 3, e con i limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei spontanei ai soli residenti nei Comuni nel cui ambito territoriale si trova il parco.
3. I proprietari, gli usufruttuari, gli aventi titolo giuridico ed i coltivatori dei fondi inclusi nel parco, nonché i loro parenti, affini di primo grado e le persone in convivenza anagrafica, possono raccogliere funghi epigei spontanei sul fondo stesso in deroga ai limiti quantitativi e al possesso dell'autorizzazione di cui al comma precedente.
4. La raccolta, l'asportazione e la detenzione dei funghi ipogei e degli altri prodotti del sottobosco, anche non commestibili, sono rispettivamente soggette alle disposizioni della Legge Regionale 12 marzo 2002, n. 10, "Testo unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi", e della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i., "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".
5. La raccolta non professionale delle erbe aromatiche e officinali è consentita previa autorizzazione della Provincia e solo per le specie e le quantità che saranno individuate dall'Amministrazione provinciale come compatibili alle esigenze di tutela della flora e salvaguardia dell'habitat.
6. I soggetti di cui al comma 3 possono vietare l'accesso ai propri fondi ai sensi dell'articolo 841 del codice civile per la raccolta dei funghi epigei e ipogei e degli altri prodotti del sottobosco. Laddove il fondo non sia recintato il divieto può essere posto con la sola apposizione di tabelle indicanti il divieto di accesso.
7. I cittadini residenti nei Comuni nel cui ambito territoriale si trova il parco, che effettuano nel territorio del parco raccolta funghi privi di autorizzazione di cui al comma 2 del presente articolo od oltre i limiti ed i modi consentiti dalla Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24, sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art.10 della legge regionale citata.

Art. 6 - Tutela e gestione della fauna selvatica non omeoterma

1. Il presente articolo disciplina la tutela e la gestione di specie di fauna selvatica non omeoterma (ossia a sangue freddo quali rettili, anfibi, invertebrati) fatta eccezione di quella ittica, per la quale si fa rinvio al regolamento provinciale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e l'esercizio della pesca, previsto dalla Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 37.
2. La cattura e la raccolta di specie di fauna selvatica non omeoterma, ivi comprese le loro spoglie sono vietati se non da persone specificatamente autorizzate dall'Amministrazione provinciale.
3. Il danneggiamento e l'uccisione di specie della fauna selvatica non omeoterma sono vietati, fatto salvo il caso fortuito o di necessità.
4. Il divieto di danneggiamento e di uccisione di cui al precedente comma 2 non si applica nel caso di operazioni connesse alle attività agricole e selvicolturali, nell'applicazione di norme di polizia veterinaria, fitopatologica, sanitaria, igienica e forestale.
5. Sono ammessi interventi di cattura, di raccolta, di immissione e di prelievo di specie della fauna selvatica non omeoterma se finalizzati allo studio, alla conservazione ed al ripristino dell'equilibrio faunistico ed ambientale sulla base della predisposizione di piani faunistici adottati dall'Amministrazione provinciale ed approvati dalla Regione Piemonte; nel caso di interventi di cattura, di raccolta, di immissione e di prelievo autorizzati sulla base di Piani faunistici predisposti da soggetti diversi dall'Amministrazione provinciale, è necessaria la preventiva acquisizione del parere degli Enti medesimi.
6. È ammesso l'allevamento di fauna selvatica non omeoterma per scopi alimentari o di ripopolamento previa autorizzazione della Provincia.
7. È vietata in ogni caso l'immissione in natura di specie alloctone.

Art. 7 - Tutela e gestione della fauna selvatica omeoterma

1. All'interno del perimetro del parco, per la tutela e la gestione della fauna selvatica omeoterma si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 8 giugno 1989, n.36 (interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, Riserve naturali e Aree Attrezzate) ed, in quanto compatibili, le disposizioni alla L.R. 4 settembre 1996 n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) nonché alla L.R. 27 gennaio 2000 n.9 (Misure straordinarie ad integrazione della *legge regionale 4 settembre 1996, n. 70* «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» della *legge regionale 16 agosto 1989, n. 47* «Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi» e della *legge regionale 8 giugno 1989, n. 36* «Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate».

Art. 8 - Piste da sci ed innevamento artificiale

1. L'attività di gestione delle piste da sci e di innevamento artificiale sono consentite previa autorizzazione della Provincia.
2. Nei provvedimenti autorizzativi di cui al comma precedente sono considerate le esigenze di conservazione dell'habitat.

TITOLO III **Norme di utilizzo e fruizione** **Capo I** **Circolazione di pedoni, veicoli, animali**

Art. 9 - Accesso al parco

1. L'accesso ai parchi è liberamente consentito tutti i giorni, salve le deroghe e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 41, nelle zone a protezione integrale¹ è vietato l'accesso al pubblico.
3. L'accesso dei visitatori è vincolato al rispetto dei diritti di proprietà.
4. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità, da parte dell'Amministrazione provinciale, di chiudere l'accesso alle aree di cui la stessa è proprietaria, per il raggiungimento dei fini istituzionali e gestionali in relazione ai beni.
5. È vietato l'accesso ai terreni sottoposti a colture agrarie o a particolari vincoli di salvaguardia e tutela ambientale, per necessità organizzative. Sono esclusi dal divieto i proprietari dei terreni, gli aventi titolo, coloro che esercitano attività agro-silvo-pastorali ed i soggetti autorizzati dalla Provincia.
6. La Provincia ha facoltà di chiudere temporaneamente l'accesso, ivi compreso quello dei soggetti autorizzati, con provvedimento motivato, a parte ovvero alla totalità del territorio del parco, nonché il transito sulle strade e sui percorsi ricadenti all'interno delle medesime, per consentire lo svolgimento di operazioni tecniche o per la manutenzione e la salvaguardia delle medesime, oppure a seguito di calamità naturali.
7. Le chiusure temporanee di cui al comma 6 sono decise d'intesa con gli altri soggetti titolari di diritti di proprietà e di altri diritti reali.
8. La Provincia in particolari casi di necessità ed urgenza può comunque provvedere alle chiusure temporanee di cui al precedente comma 7.
9. Delle limitazioni all'accesso di cui ai precedenti commi 6 ed 8 è data in ogni caso adeguata pubblicità.

¹ Ai fini del presente regolamento si intende per "zona di protezione integrale" una porzione di territorio soggetta a misure di conservazione dell'ambiente naturale per preservarne l'integrità con l'ammissione di soli interventi a scopo scientifico ai sensi dell'art.12 comma 2 lettera a) della legge 394 del 6.12.1991 "Legge quadro sulle aree protette".

Art. 10 - Visite per comitive

1. Le visite per comitive sono consentite nel parco. L'accompagnamento delle comitive, in tutti i casi se ne ravvisi la necessità ovvero venga richiesto, può essere effettuato da personale dell'Amministrazione provinciale o da soggetti convenzionati con l'Amministrazione provinciale stessa, ovvero da soggetti autorizzati ai sensi di legge.
2. Sono vietate le visite a fini turistici di comitive nelle zone a protezione integrale.

Art. 11 - Circolazione di mezzi motorizzati

1. L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati nel territorio del parco sono consentiti esclusivamente sulle strade di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 e s.m.i., ivi comprese le strade vicinali di uso pubblico, nonché sui percorsi individuati dalla Provincia.
2. La circolazione dei mezzi motorizzati può essere vietata dall'Amministrazione provinciale e dal Comune, sulle strade di rispettiva competenza, ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale 2 novembre 1982, n. 32 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale" e s.m.i. qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale.
3. La circolazione dei mezzi motorizzati è sempre vietata:
 - sulle strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale di cui all'art.2 della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27";
 - su sentieri, mulattiere, nonché sulle piste e strade forestali ovvero su percorsi fuoristrada;
 - sui terreni innevati del territorio del parco è vietato l'accesso e la circolazione con motoslitte, cingolati da neve e simili.
4. È altresì vietata la navigazione a motore se non autorizzata dalla Provincia.
5. Il parcheggio di veicoli è vietato nei prati, nelle zone boschive e nei terreni agricoli. Il parcheggio dei veicoli a motore e rimorchi è consentito solo in aree individuate dalla Provincia e appositamente segnalate.
6. L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nelle aree di proprietà privata sono comunque vincolati al rispetto dei diritti di proprietà.
7. Sulle strade il conducente ha l'obbligo di tenere una velocità particolarmente moderata con obbligo di rallentare o all'occorrenza arrestarsi in prossimità di pedoni, di animali o di situazioni di pericolo.

Art. 12 - Deroche ai divieti per i mezzi motorizzati

1. Sono esclusi dalle limitazioni indicate all'articolo precedente, per la durata delle operazioni di seguito espressamente specificate e limitatamente ai percorsi necessari allo svolgimento delle stesse:
 - a. i mezzi impiegati dell'Amministrazione provinciale e comunale, competente territorialmente; quelli impiegati nelle attività di soccorso, vigilanza ed antincendio;
 - b. i mezzi muniti di contrassegno, nominativo ed a termine, utilizzati per motivate necessità di servizio, previa autorizzazione della Provincia;
 - c. i mezzi utilizzati per le operazioni agro-silvo-pastorali impiegati nei lavori agricoli e forestali oppure in opere idrauliche;
 - d. i mezzi delle società di gestione degli impianti di risalita e di fondo, limitatamente al loro uso su piste da sci e sui tracciati delle sciovie.
 - e. i mezzi dei proprietari, conduttori o affittuari per raggiungere i propri fondi; a questi è consentito il parcheggio sui propri fondi purché non sia recato danno alla flora protetta.

Art. 13 - Circolazione con velocipedi

1. L'accesso con le biciclette è consentito lungo le strade di uso pubblico, nonché lungo sentieri, mulattiere, strade e piste forestali, se non vige specifico divieto, e lungo i percorsi appositamente segnalati.

2. È consentito l'uso di veicoli privi di motore al di fuori dei percorsi di cui al comma precedente per la conduzione dei fondi, secondo le migliori pratiche.
3. È comunque fatto obbligo a chi usa biciclette ed altri veicoli non a motore di non creare situazioni di pericolo, intralcio ovvero provocare danni all'ambiente.

Art. 14 - Circolazione a cavallo

1. L'accesso a cavallo ovvero con altre specie equine è consentito lungo le strade di uso pubblico, nonché lungo sentieri, mulattiere, strade e piste forestali, se non vige specifico divieto, e lungo i percorsi appositamente segnalati.
2. La Provincia può autorizzare l'accesso a cavallo al di fuori dei percorsi di cui al comma precedente per attività di monitoraggio e sorveglianza.
3. L'accesso ai fondi è consentito ai proprietari ed aventi diritto anche in deroga alle limitazioni di cui al comma 1.
4. È comunque fatto obbligo di condurre gli animali in modo da non creare situazioni di pericolo, intralcio ovvero provocare danni all'ambiente.

Art. 15 - Detenzione e conduzione di cani e di altri animali domestici

1. Nel parco è consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purché al guinzaglio o sotto controllo diretto e costante del conduttore. Nelle zone individuate a maggior protezione faunistica l'introduzione dei cani laddove prevista è consentita solo al guinzaglio.
2. Nel parco sono vietati l'allenamento, l'addestramento e le gare di cani.
3. Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai commi precedenti cani utilizzati nelle operazioni di vigilanza, soccorso e pubblico servizio, i cani usati per l'assistenza di portatori di handicap, i cani impiegati al seguito delle mandrie e delle greggi al pascolo di cui all'art.25.
4. Previa autorizzazione della Provincia sono altresì esclusi dalle limitazioni dei commi 1 e 2 i cani impiegati nei censimenti e nelle attività di controllo faunistico, nella ricerca di animali morti o feriti.
5. In caso di smarrimento di cani, il proprietario, oltre ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 9 della Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18, "Istituzione dell'anagrafe canina"², deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia per le attività di gestione faunistica.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli altri animali domestici ovvero di utilità.

Capo II Soggiorno

Art. 16 - Aree attrezzate

1. Le aree attrezzate sono individuate da apposita segnaletica.
2. Nelle aree attrezzate, ad eccezione di quelle di cui all'art.17, sono vietati l'accesso di mezzi motorizzati e l'installazione di tende, roulotte e simili.
3. Il comportamento da tenere nelle aree attrezzate deve essere rispettoso delle norme rese manifeste nelle strutture di fruizione e delle altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 17 - Campeggio

1. All'interno dei parchi le attività di campeggio e pernottamento per mezzo di tende, roulotte, camper e simili, sono vietate al di fuori delle aree appositamente individuate ai sensi delle normative vigenti in materia.

² Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18, "Istituzione dell'anagrafe canina" riferimento art.9 – Identificazione dei cani vaganti

1. Lo smarrimento di un cane è denunciato dal proprietario, anche per il tramite dell'eventuale detentore, entro tre giorni alla Polizia municipale del comune ove è detenuto l'animale. ...omissis...

Art. 18 - Disturbo della quiete e degli habitat naturali

1. L'uso di materiale pirotecnico, di apparecchi radio televisivi, di riproduttori di suono, di altre fonti di rumore o sonore o luminose, anche se ubicate presso le abitazioni private, gli alpeggi, i rifugi, le aree adibite a campeggio e gli esercizi pubblici, deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale, alle persone ed agli animali.
2. È sempre consentito l'uso di apparecchi impiegati in servizio di vigilanza e soccorso, nonché quelli previsti per le manifestazioni autorizzate dalla Provincia, questi ultimi nei limiti previsti dal provvedimento autorizzativo.
3. È fatto divieto di gridare, schiamazzare o produrre confusione tale da recare disturbo alla quiete pubblica o alla fauna.

Art. 19 - Fuochi e abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi è consentita soltanto nelle aree all'uopo attrezzate e appositamente individuate dalla Provincia, previo accertamento dell'idoneità tecnica dei siti e delle opere progettate.
2. È sempre vietata la combustione di rifiuti e dei residui di pic-nic anche nelle aree di cui al comma 1.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 423-bis e 703 del Codice penale³, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 16, "*Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi*"⁴
4. Per la violazione al comma 2 si fa rinvio all'art.256 comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, "*Norme in materia ambientale*" (Nuovo Testo Unico Ambientale)⁵.

³ Art. 423-bis. c.p.- Incendio boschivo.

Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Art. 703. c.p. - Accensioni ed esplosioni pericolose.

Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell'arresto fino a un mese.

⁴ riferimento Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 16, "*Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi*" art.13 – Sanzioni

1. Per le violazioni ai divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, nei territori boscati e cespugliati compresi e non nel piano di cui all'*articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47*, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per le violazioni di cui all'articolo 7 si applica la sanzione da lire 100.000 a lire 1.000.000;

b) per le violazioni di cui all'articolo 7 durante il periodo di grave pericolosità incendi boschivi di cui al *comma 1 dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47*, si applica la sanzione da lire 150.000 a lire 1.500.000; ...omissis...

⁵ In particolare, si richiama la violazione di cui al disposto combinato degli artt. 256, 208 ed allegato B . 3.4.2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" (Nuovo Testo Unico Ambientale)

Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

...omissis...

Allegato B punto D10 "incenerimento a terra"

Art. 20 - Lavaggio di stoviglie, indumenti e automezzi

1. È vietato il lavaggio di stoviglie, di automezzi e di indumenti, nelle acque di fontane, sorgenti, corsi d'acqua e specchi d'acqua ferma, nonché lo scarico delle acque di lavaggio, ivi comprese quelle a bordo degli automezzi, al di fuori delle strutture all'uopo destinate.
2. È consentito sciacquare nelle strutture all'uopo destinate stoviglie per picnic purché non si faccia uso di detersivi o materie inquinanti.

Art. 21 - Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006, è vietato l'abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.
2. Nel parco deve ritenersi vietato, in ogni caso, l'abbandono o il conferimento di rifiuti prodotti all'esterno del perimetro dello stesso.
3. La sanzione prevista è raddoppiata qualora il trasgressore, invitato dall'agente verbalizzante, non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Capo III Attività professionali e di studio

Art. 22 - Commercio ambulante

1. Ai fini di una migliore fruizione eco-sostenibile dei parchi, il commercio ambulante nel territorio degli stessi è vietato.
2. I Comuni possono autorizzare in deroga, qualora il commercio sia compreso fra le attività delle manifestazioni autorizzate ai sensi dell'art.30 del presente regolamento.

Art. 23 - Attività economiche tradizionali

1. Le attività economiche tradizionali legate all'utilizzo ecosostenibile delle risorse sono favorite e valorizzate.
2. Se non ne deriva compromissione per l'equilibrio ambientale la Provincia può autorizzare la raccolta professionale di funghi epigei spontanei e di piante aromatiche e officinali ai cittadini residenti che abbiano i requisiti rispettivamente indicati nell'art.5 comma 1 della legge regionale 24/2007 per la raccolta dei funghi e nella legge 6.1.1931, n.99 "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali" e s.m.i. per la raccolta delle piante officinali.
3. Eventuali vincoli alle attività agricole, pastorizia e di coltura forestale condotte in forme ambientalmente corrette, posti dalla Provincia per esigenze di tutela dell'habitat, nonché i danni provocati dalla fauna protetta, sono oggetto di indennizzo.
4. I parametri per l'indennizzo sono definiti periodicamente dalla Provincia in base ai valori delle produzioni medie, dei prezzi correnti delle produzioni, dei beni, dei capi di bestiame e delle lavorazioni meccaniche e manuali per il ripristino. L'indennità non è cumulabile con altra prevista dalla legislazione vigente per lo stesso tipo di danno.

Art. 24 - Pascolo di animali ed attraversamento di mandrie

1. Il pascolo del bestiame è consentito nel rispetto della normativa vigente⁶.
2. Deve ritenersi in ogni caso vietato il pascolo delle mandrie all'interno delle zone a protezione integrale.

Art.208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, ...omissis...

⁶ Rifer. regolamento di D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria", R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", loro s.m.i.; L.R. 22-3-1990 n. 12 "Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di pre-parco, Zone di salvaguardia)" e regolamenti comunali se esistenti.

3. È fatto obbligo agli aventi diritto di provvedere allo smaltimento dei rifiuti e di esibire al personale di vigilanza la documentazione di accompagnamento del bestiame e dei cani al seguito prevista dalla legge⁷ e dai regolamenti comunali, ove esistenti.
4. L'attraversamento di mandrie di bestiame di qualsiasi specie è concesso unicamente ai proprietari ed affittuari dei pascoli.
5. È fatto obbligo ai conduttori di impedire sbandamenti che possono cagionare danni alla vegetazione, alle strade, ai ponti, alle infrastrutture, alle mulattiere e alle colture.
6. L'attraversamento dovrà avvenire seguendo il percorso più breve e in ogni caso in ore diurne.
7. Le mandrie in regola con le autorizzazioni sanitarie richieste dalle norme vigenti in materia, possono essere trasportate con mezzi motorizzati verso le zone di carico e scarico.

Art. 25 - Attività pubblicitaria

1. La collocazione o l'affissione di cartelli pubblicitari o di altri mezzi di pubblicità fissi o mobili al di fuori degli spazi appositamente individuati dalla Provincia sono vietate.
2. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari nonché delle insegne degli esercizi commerciali che operano all'interno del parco sono definite dalla Provincia e sono vincolanti per i nuovi impianti o le modifiche di quelli esistenti.

Art. 26 - Attività fotografica e cinefotografica

1. L'attività fotografica e le riprese di filmati a livello amatoriale e di studio sono consentite.
2. L'attività fotografica e le riprese di filmati a livello professionale sono consentite previa autorizzazione della Provincia, purché compatibili con la tutela e la conservazione della specie.
3. Un rendiconto completo delle attività professionali deve essere consegnato gratuitamente all'Amministrazione provinciale che può disporre per scopi scientifici interni.

Art. 27 - Attività di studio, ricerca scientifica e didattica

1. Le attività professionali di studio, di ricerca scientifica e didattiche all'interno del parco di soggetti pubblici o privati sono autorizzate dalla Provincia che ne stabilisce modalità e termini in relazione alle esigenze di conservazione e tutela degli habitat.
2. L'eventuale utilizzazione di personale e di strutture provinciali per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo comporta il versamento agli stessi, a titolo di rimborso spese, di una quota stabilita annualmente dalla Giunta Provinciale. .
3. Un rendiconto completo delle attività di studio e ricerca deve essere consegnato gratuitamente all'Amministrazione provinciale che può disporre per scopi scientifici interni.

Art. 28 - Ricerca e raccolta di rocce e minerali a scopo collezionistico, didattico e scientifico

1. Ai fini della punizione del divieto di raccolta e danneggiamento di rocce e minerali, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 624 e 635 del Codice penale in tema di furto e danneggiamento.⁸

⁷ Per identificazione del bestiame rifer. a D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali", D.P.R. 19-10-2000 n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini", Circolare Ministero della Sanità n. 11/96, Reg. (CE) n.° 21/2004 e s.m.i.

Per identificazione dei cani Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" e s.m.i., legge regionale 18/2004 citata

⁸ Art. 624. Furto c.p.

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625.

2. La Provincia può autorizzare la ricerca e la raccolta di minerali per finalità didattiche e/o scientifiche, con provvedimento personale, motivato e temporalmente limitato, disciplinante le modalità e gli oneri relativi alla raccolta nonché alla loro destinazione.
3. Dal presente articolo sono esclusi la raccolta dei fossili disciplinata dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., nonché le attività di conduzione dei fondi.

Art. 29 - Ricerca e raccolta di materiali archeologici, speleologici e paleontologici

1. L'asportazione e il danneggiamento di materiali archeologici, paleontologici e speleologici è vietata.
2. La Provincia può autorizzare, secondo quanto previsto dalla legge, la raccolta di tali materiali per finalità didattiche e/o scientifiche, con provvedimento personale, motivato e temporalmente limitato, disciplinante le modalità e gli oneri relativi alla raccolta nonché alla loro destinazione.
3. Ai fini della punizione del divieto di asportazione e danneggiamento dei materiali di cui al comma 1, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 624 e 635 del Codice penale in tema di furto e danneggiamento, e alle disposizioni speciali di cui agli articoli 160 ss. e 169 ss. del D.Lgs. n. 42 del 2004.

Capo IV Manifestazioni ed attività sportive

Art. 30 - Manifestazioni

1. Le manifestazioni in aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi comprese le competizioni sportive, nonché le attività connesse al loro svolgimento sono consentite se non in contrasto con le finalità istitutive del Parco ovvero se non recano danno all'ambiente.
2. Per tali motivi le manifestazioni sono autorizzate dal Comune ove si svolge l'evento e previo nulla osta dell'Amministrazione provinciale. Il nulla osta s'intende acquisito in caso di silenzio dell'Amministrazione provinciale al termine del quindicesimo giorno dal ricevimento della comunicazione della manifestazione.
3. Nel caso di manifestazioni non autorizzate dal Comune ovvero di inosservanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione la sanzione prevista è applicata agli organizzatori e ai singoli partecipanti alla manifestazione.

Art. 31 - Attività sciistica

1. È consentito l'uso di sci di qualsiasi tipo e di racchette da neve per escursioni sui tracciati corrispondenti ai sentieri, mulattiere e piste forestali.
2. Le escursioni con sci o racchette da neve fuori pista sui terreni innevati, lo sci fuori pista e lo sci alpinismo possono essere vietati o limitati dalla Provincia per esigenze di conservazione e

Art. 635. Danneggiamento c.p.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili [c.p. 624] o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1. con violenza alla persona o con minaccia;
2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli *articoli 330, 331 e 333*;
3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'*articolo 625*;
4. sopra opere destinate all'irrigazione;
5. sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;
- 5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

gestione del parco. Sono fatte salve le esigenze di accesso e di conduzioni dei fondi purché effettuate seguendo le migliori pratiche.

3. Dei divieti e delle limitazioni di cui al comma precedente è data adeguata pubblicità.
4. È fatto obbligo a chi fa uso di sci, racchette da neve o conduce animali di non creare situazioni di pericolo o intralcio ovvero danneggiare le piste. Chi regolarmente autorizzato circola con slitte o mezzi da neve motorizzati deve osservare la massima prudenza in modo che sia salvaguardata in ogni caso l'incolumità e la tranquillità delle persone e della fauna e siano evitati danni all'ambiente.
5. Per la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili si richiama quanto disposto dalla legge 24 dicembre 2003, n.363, "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", e dalla specifica normativa regionale.

Art. 32 - Escursionismo, attività alpinistica e speleologia

1. L'escursionismo e le attività alpinistica e speleologica sono consentite con l'uso di attrezzature tradizionali.
2. L'utilizzazione di mezzi meccanici a motore (trapani, percussori e strumenti simili) è consentita esclusivamente previa autorizzazione espressa della Provincia.
3. Il bivacco, inteso come pernottamento all'aperto con tenda in area pubblica o aperta al pubblico passaggio o non recintata, posto in essere durante le attività di cui al comma 1 e al di fuori dei luoghi indicati all'art.17, è consentito per un massimo di 48 ore.
4. È vietato l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o inquinanti.

Art. 33 - Sorvolo

1. Su tutto il territorio del parco è fatto divieto di atterraggio o di sorvolo a quota inferiore a mt. 500 di veicoli a motore nonché di carico e scarico di merci e/o persone mediante atterraggio.
2. Sono esclusi dal divieto di cui comma 1:
 - i mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso, vigilanza ed antincendio e quelli delle pubbliche amministrazioni in servizio.
 - I mezzi autorizzati dall'Amministrazione provinciale per l'esecuzione di lavori o trasporti altrimenti non attuabili.
3. È altresì vietato il sorvolo a quota inferiore a mt. 300 del territorio del parco con deltaplani, parapendii o altri veicoli ivi compresa la modellistica a motore. La Provincia può autorizzare il decollo ed il sorvolo con deltaplani, parapendii o mezzi simili purché privi di motore, a condizione che non sia recato danno all'habitat ed al transito dell'avifauna.

Capo V Attività pericolose

Art. 34 - Giochi di guerra

1. Le attività in qualsiasi modo assimilabili alla guerra simulata sono vietate.

Art. 35 - Introduzione di armi e di strumenti di distruzione e cattura

1. Ai sensi dell'art. 11, lett. f), della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "*Legge quadro sulle aree protette*", nel territorio del parco è vietata l'introduzione di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi, nonché di qualsiasi altro strumento idoneo all'uccisione o alla cattura della fauna, se non espressamente autorizzata dalla Provincia nelle modalità e ferme le deroghe di cui ai commi successivi.
2. Sono esclusi dal divieto le armi e i mezzi di cattura impiegati nelle operazioni di gestione e controllo faunistico condotte dall'Amministrazione provinciale, nonché le armi di servizio portate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e agli altri organi di vigilanza pubblica, nonché al personale di vigilanza dell'Amministrazione provinciale.

3. I residenti nel perimetro del parco che risultino detentori di armi sono tenuti a richiedere alla Provincia l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, specificando nella richiesta le caratteristiche e il numero delle armi possedute.
4. Le armi di cui al comma 3 del presente articolo, previo rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, potranno essere trasportate, scariche ed in custodia, dal luogo di detenzione all'esterno del perimetro del parco e viceversa, unicamente lungo l'itinerario specificato nel provvedimento autorizzativo di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Per permettere l'esercizio di attività ludiche e venatorie in località esterne al parco non diversamente raggiungibili, la Provincia può autorizzare l'attraversamento con armi del territorio del parco esclusivamente sulle strade provinciali e comunali, escluse le strade vicinali. Nella valutazione della richiesta di attraversamento con armi, la Provincia tiene conto delle prioritarie esigenze di gestione dell'habitat e di salvaguardia della fauna, condizionando l'autorizzazione se ritenuta possibile ad opportune prescrizioni.
6. Per la punizione della violazione del divieto di cui all'art. 11, lett. f), della Legge n. 394 del 1991, come richiamato nel comma 1 del presente articolo, si rinvia a quanto disposto dall'art. 30, commi 1 e 8, della medesima legge⁹.

TITOLO IV

Sanzioni e norme finali

Art. 36 - Danneggiamenti

1. È vietato il danneggiamento di beni di proprietà dell'Amministrazione provinciale anche nell'esercizio di attività lecite o comunque autorizzate.

Art. 37 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e l'accertamento delle relative violazioni è affidata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie.
2. Previa convenzione, l'Amministrazione provinciale può affidare compiti di vigilanza alle guardie giurate volontarie di associazioni venatorie, agricole, ittiche e di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente

Art. 38 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", per la violazione delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.

Art. 39 - Procedure amministrative e contenzioso

1. L'organo tenuto ad irrogare le sanzioni amministrative è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel Dirigente del Servizio provinciale competente.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento si applicano, ai sensi della Legge Regionale 2 marzo 1984, n. 15, "*Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi Naturali, Riserve Naturali o Aree attrezzate*", le norme di cui al Capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689, "*Modifiche al sistema penale*" e s.m.i.

⁹ Ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge richiamata, chiunque viola il divieto di introduzione di armi è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva. Ai sensi, poi, del comma 8 del medesimo articolo, le predette sanzioni penali si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

3. Le somme riscosse ai sensi del presente regolamento sono iscritte sul bilancio dell'Amministrazione provinciale in un apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate per l'anno corrente, e nei capitoli corrispondenti per gli anni successivi. Dette somme sono destinate al miglioramento delle attività di gestione e di fruizione del parco.
4. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 del presente articolo non costituisce titolo per la cessione al trasgressore delle cose danneggiate.

Art. 40 - Misure di ripristino

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano, laddove possibile, il ripristino dei luoghi, a cura ed in danno del responsabile, della situazione pregressa in conformità alle disposizioni formulate in apposito provvedimento dell'Amministrazione provinciale. Con tale provvedimento possono inoltre essere disposte misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni altrimenti non recuperabili con gli interventi di ripristino.
2. Il provvedimento è assunto entro 60 giorni dalla notifica del verbale riportante l'oggetto della violazione. Con l'ordine di ripristino dei luoghi è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. Qualora il responsabile della violazione non proceda nei termini e nelle modalità stabilite per la realizzazione delle misure sia di ripristino sia di compensazione, l'Amministrazione provinciale provvede di ufficio rivalendosi delle spese sostenute a carico del responsabile, fatto salvo il maggior danno.
4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma precedente sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
5. È fatta comunque salva l'applicazione di sanzioni previste da altre normative vigenti.

Art. 41 - Autorizzazione in deroga

1. La Provincia, laddove ravvisi condizioni contingenti, anche localizzate, di grave pregiudizio per la gestione del parco, può concedere autorizzazioni in deroga alle norme di cui al presente regolamento, sempre che le stesse non contrastino con le disposizioni legislative statali, regionali o statutarie ovvero siano di competenze di altre autorità.
2. Le autorizzazioni in deroga sono temporanee e circostanziate sul punto relativo all'esistenza del grave pregiudizio. . Non verranno concesse autorizzazioni a contenuto generico.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo sono esibite, a richiesta, al personale di vigilanza del parco.

Art. 42 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. Ferma la pubblicazione della deliberazione consiliare con cui viene approvato il presente Regolamento ai sensi dell'art. 44 dello Statuto provinciale, al fine di agevolare la massima diffusione dello stesso presso i cittadini-utenti e i soggetti pubblici, coinvolti a vario titolo nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e gestione dei parchi, si procede altresì alla pubblicazione del documento sul sito Internet della Provincia.
3. Le attività di gestione di impianti pubblici di sci preesistenti già approvate e affidate a privati dall'Amministrazione provinciale s'intendono autorizzate ai sensi del presente Regolamento sino alla scadenza del periodo contrattuale vigente.